

FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE IN ECONOMIA

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente Regolamento definisce le modalità, limiti e procedure per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi da parte della Fondazione Arturo Toscanini, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti pubblici).

1.2 Il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni, servizi, lavori deve essere adeguatamente motivato.

1.3 Sono fatte salve, laddove applicabili, le norme in materia di ricorso obbligatorio al mercato elettronico e ad altre forme specifiche di affidamento di contratti pubblici di importo sotto soglia comunitaria.

Art. 2 SOGGETTO COMPETENTE

2.1 Il Soggetto competente per acquisti in economia di lavori, beni e servizi è il Responsabile di ciascun Ufficio interessato, assegnatario del relativo *budget*.

2.2 Il Soggetto competente attiva la procedura di acquisto in economia, e ne cura lo svolgimento fino alla completa esecuzione del rapporto contrattuale, adottando tutti gli atti necessari.

2.3 Nello svolgimento dei suoi compiti il Soggetto competente svolge le funzioni di responsabile del procedimento, oppure delega l'esercizio di tali funzioni ad altro Soggetto, specificamente designato.

Articolo 3 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

3.1 L'acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire nel rispetto delle procedure sotto individuate.

3.2 I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva, con esclusione dell'I.V.A., superiore all'importo della soglia di rilievo comunitario, che nel caso della Fondazione Arturo Toscanini (stazione appaltante diversa da quelle elencate nell'allegato IV del Codice degli Appalti) è pari a €200.000 per singolo bene o servizio, fermo restando quanto previsto dal punto 3.5.

3.3 L'acquisto di beni e servizi in economia può essere effettuato di norma nei casi in cui tali forniture non siano realizzabili sulla base di una programmazione annuale.

3.4 È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione di tutti i beni e i servizi necessari alla normale funzionalità della Fondazione, nel rispetto delle soglie economiche e delle procedure sotto individuate;

3.5 E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente articolo.

3.6 La Fondazione ricorre all'acquisto in economia anche nei casi di cui all'art. 125, comma 10 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.

3.7 Salvo il rispetto dei limiti e dei principi generali previsti dalla disciplina specifica, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b) del d.lgs 163/06 ss.mm.ii., l'acquisizione di prestazioni e servizi artistici (con ciò intendendosi tutti quelli direttamente necessari per la realizzazioni di spettacoli, concerti, conferenze o altre manifestazioni consimili prodotte dalla Fondazione Arturo Toscanini) non è assoggettata alla disciplina del presente Regolamento.

Articolo 4 **LAVORI IN ECONOMIA**

4.1 Il ricorso ai lavori in economia, è ammesso nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Codice degli Appalti.

4.2 la Fondazione, nell'esercizio del proprio diritto di autonomia gestionale, intende calmierare ulteriormente le soglie economiche individuate dal Codice degli Appalti, secondo i seguenti limiti:

- da € 1 ad € 500 è ammesso l'acquisizione diretta del bene/servizio con la sola necessità del visto, sull'impegno di spesa, del capo ufficio;
- da € 501 ad € 20.000,00. è ammesso l'acquisizione diretta del bene/servizio con la sola necessità di consultazione di almeno due operatori economici operanti nel settore di competenza e successivo visto del titolare del budget di spesa;
- da € 20.000 ad € 200.000 è ammesso l'acquisizione diretta del bene/servizio mediante consultazione di almeno cinque operatori economici operanti nel settore, se in base ad indagini di mercato ve ne sono in tale numero; qualora il numero sia inferiore si rende necessaria, per l'acquisizione del bene/servizio, la predisposizione e la pubblicazione di un bando di gara (anche in forma semplificata della "manifestazione di interesse" se compatibile con il bene/servizio richiesto)

Articolo 5 **INDAGINI DI MERCATO SOGGETTIVE ED OGGETTIVE**

5.1 Quando il contratto viene affidato, anche previa consultazione di due operatori economici, la scelta dei soggetti da consultare avviene mediante indagine di mercato condotta dal Soggetto competente.

5.2 Le indagini di mercato soggettive hanno lo scopo di individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta e possono essere svolte, ad esempio, attraverso pubblicazione di avviso di indagine di mercato, oppure consultando elenchi o cataloghi di operatori economici o con altre modalità ritenute idonee, nel rispetto dei principi di rotazione, di parità di trattamento e di proporzionalità.

5.3 Le indagini di mercato oggettive vengono svolte al fine di determinare il prezzo congruo per un determinato contratto. L'indagine di mercato oggettiva è condotta dal soggetto competente mediante la richiesta di un preventivo ad un operatore economico o con ogni modalità ritenuta idonea.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Arturo Toscanini
in data 28 giugno 2013

